

“VADEMECUM” CONTROLLI**Richiamo attenzione su alcune norme per la
campagna vitivinicola 2019/20****MIPAAF/ICQRF 31 luglio 2019****Campagna vitivinicola 2019-2020. “Vademecum”**

- www.politicheagricole.it (31 luglio 2019)
- Anticipazione e-mail di L.V. n. 046 del 31 luglio 2019

Questa nota Mipaaf-Icqrif, apparsa senza commenti nel sito Mipaaf, richiama l'attenzione anche delle aziende e degli addetti ai lavori sui seguenti aspetti della normativa:

1. Quadro normativo europeo di riferimento	1
2. Documenti di accompagnamento e registri	2
3. Dichiarazione di giacenza - di vendemmia e produzione vitivinicola.....	5
4. Pratiche enologiche	6
5. Sottoprodotti	8
6. Centri d'intermediazione uve e stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola	9
7. Detenzione mosti con titolo alcolometrico inf. a 8% in volume	10
8. Regime degli stabilimenti dove si effettuano lavorazioni promiscue .	10
9. Sostanze zuccherine	10
10. Norme sul vino “biologico”	11
11. Norme sugli allergeni	12

1. Quadro normativo europeo di riferimento

Il quadro di riferimento europeo nel settore vitivinicolo è fissato principalmente dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dai connessi atti delegati e di esecuzione.

In particolare, nel 2019 sono stati adottati i seguenti regolamenti (UE):

- Reg. (UE) 2019/33¹ e Reg. (UE) n. 2019/34² in materia di denominazioni registrate DOP ed IGP e menzioni tradizionali nonché di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli. I regolamenti sono entrati in vigore il 14 gennaio 2019, ed hanno abrogato e sostituito le norme contenute nel Reg. (UE) n. 607/2009; ai sensi dell'art. 61, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 2019/33, è possibile commercializzare fino ad esaurimento delle scorte i prodotti vitivinicoli immessi sul mercato o etichettati fino alla predetta data nel rispetto del regolamento (CE) n. 607/2009;

- Reg. (UE) n. 2019/934³ ed il Reg 2019/935⁴, concernenti, in particolare, le pratiche enologiche e l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti, che abrogano e sostituiscono il Reg. 606/2009. I regolamenti si applicano a decorrere dal 7 dicembre 2019, pertanto, prima della fine del periodo vendemmiale. Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità alle norme vigenti fino a tale data possono essere immessi in libera pratica per il consumo umano.

La nuova regolamentazione UE sulle pratiche enologiche ha apportato alcune novità.

In particolare, si segnala che non è più previsto l'utilizzo del cloruro d'argento.

Inoltre, il nuovo Regolamento, per maggiore chiarezza rispetto al precedente, riporta due tabelle, separando le pratiche enologiche (Allegato I, Parte A, Tabella 1) dai composti enologici

(Allegato I, Parte A, Tabella 2).

Per i composti enologici, suddivisi in base alla funzione, vengono indicati fra l'altro:

- il codice delle pratiche enologiche dell'OIV ed il riferimento della scheda del Codex dell'OIV
- se trattasi di additivo e/o coadiuvante tecnologico e/o di sostanza utilizzata come coadiuvante tecnologico
- le condizioni e limiti d'uso
- le categorie di prodotti vitivinicoli nelle quali è possibile l'utilizzo.

¹ Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

² Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli

³ Regolamento Delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le

zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione del 16 aprile 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

2. Documenti di accompagnamento e Registri

2.1 Il Registro telematico

Con il DM n. 293 del 20 marzo 2015 sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 il registro è tenuto in forma esclusivamente telematica.

Con nota prot. n. 15528 del 16/12/2016⁵ sono state fornite le istruzioni affinché le imprese specializzate diverse dai CAA, alle quali il titolare dell'impresa vitivinicola abbia delegato la tenuta del registro telematico in via esclusiva⁶, possano essere inserite nell'apposito elenco presente nel sistema informativo dell'ICQRF nonché operare sul registro medesimo, attraverso soggetti abilitati.

I CAA (Centri autorizzati di assistenza agricola) sono soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 165/1999 e del DM 27 marzo 2008 e sono già presenti nel SIAN.

Nel portale MIPAAF-SIAN,⁷ nella sezione Agricoltura "Documentazione Registro vitivinicolo", è reperibile la documentazione tecnica e le FAQ relative alla tenuta del registro in modalità telematica.

⁵ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10743>

⁶ in tal caso, infatti, l'impresa specializzata opera l'inserimento e la modifica dei dati del registro in regime esclusivo, mentre il rappresentante legale dell'azienda può effettuare la sola consultazione.

⁷ <http://www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp>

2.2 Le comunicazioni telematiche

Nell'ambito del SIAN sono stati resi disponibili specifici servizi che consentono all'operatore vitivinicolo di compilare le comunicazioni e le dichiarazioni preventive previste dalla legge 238/2016 e inviarle per via telematica all'ufficio ICQRF competente e in taluni casi, quando necessario, anche all'Organismo di controllo per la rispettiva DOP/IGP.

Le comunicazioni/dichiarazioni attualmente disponibili sono:

- 1) DPMC - produzione mosto cotto
- 2) DCRS - centri temporanei raccolta sottoprodotti
- 3) DVIN - detenzione vinacce per usi diversi
- 4) DSTT - comunicazione ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione
- 5) DPVM - elaborazione prodotti a base di vini e mosti in stabilimenti promiscui (art. 14 legge 238/2016)
- 6) DVMS - elaborazioni con vini e mosti presso spumantifici
- 7) DMO8 - detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore a 8%Vol
- 8) DCO2 - introduzione di anidride carbonica
- 9) DSCH - detenzione di sostanze chimiche non ammesse
- 10) DMCR - elaborazione di mosto concentrato rettificato
- 11) DPRA - dichiarazione preventiva pratiche enologiche
- 12) DLSD - avviamento lieviti e sciroppo di dosaggio in stabilimenti promiscui (art. 14 legge 238/2016)

Si evidenzia che la dichiarazione preventiva pratiche enologiche DPRA – è utilizzabile soltanto per le seguenti pratiche:

- Dolcificazione
- Utilizzo di ferrocianuro di potassio
- Utilizzo di fitato di calcio
- Utilizzo di acido DL- tartarico

Prossimamente saranno rese disponibili nei servizi SIAN, in modalità telematica, anche le seguenti dichiarazioni:

- 13) dichiarazione preventiva di arricchimento
- 14) dichiarazione cumulativa di arricchimento
- 15) dichiarazione preventiva di spumantizzazione

Le comunicazioni/dichiarazioni telematiche si articolano nelle 2 fasi principali:

i. Predisposizione della comunicazione/dichiarazione (a partire dai dati di registro), in questa fase la comunicazione/dichiarazione predisposta può essere integrata e aggiornata (e cancellata);

ii. Conferma dei dati e trasmissione all'Ufficio ICQRF competente e all'Organismo di Controllo, nel caso di DOP e IGP. Dopo la trasmissione la comunicazione/dichiarazione non può essere più modificata o cancellata ma solo annullata.

Per un maggiore approfondimento si rinvia alla lettura delle guide pubblicate sul portale MIPAAF-SIAN.

2.3 Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi compresi le uve da tavola destinate alla trasformazione ed i prodotti da esse ottenuti.

Le **uve da tavola** destinate alla trasformazione rientrano, come anche precisato dal decreto 2 luglio 2013, tra i prodotti il cui trasporto deve essere scortato dal documento di accompagnamento vitivinicolo. Per un approfondimento sull'argomento si rinvia all'allegato 2, paragrafo 4, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013⁸.

Per il trasporto delle uve da vino dal vigneto ai locali di vinificazione, anche nel caso della compravendita, non è richiesto il documento di accompagnamento vitivinicolo, purché la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio nazionale.

Ugualmente, non è richiesto alcun documento di accompagnamento:

per la circolazione di prodotti vitivinicoli tra il rivenditore al minuto e il consumatore finale;

nei casi in cui il trasporto di prodotti vitivinicoli sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, all'interno del territorio nazionale e per una distanza totale da percorrere su strada non superiore a 70 km,

- senza cambiamento di proprietario;

- tra due locali della stessa impresa o tra locali appartenenti ad un gruppo di produttori.

⁸ Pubblicata all'indirizzo web: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6610>

2.4 Documento MVV elettronico

Dal 13 aprile 2018, è possibile emettere il documento MVV in formato elettronico (MVV-E), mediante le funzionalità presenti sul portale SIAN, a seguito dell'emanazione del decreto dipartimentale del 13 aprile 2018, in attuazione dell'art. 16 del decreto del 2 luglio 2013.

L'emissione del documento MVV in formato elettronico (MVV-E) è tuttora facoltativa, cioè per consentire agli operatori un passaggio graduale al sistema elettronico di emissione dei documenti.

In questa vendemmia, quindi, possono continuare ad essere utilizzate tutte le tipologie di documenti vitivinicoli già in uso e valgono ancora le indicazioni fornite con i quadri sinottici della circolare n. 11289 del 26 luglio 2013, alle quali si aggiunge la possibilità di utilizzare l'MVV-E sia per i prodotti sfusi che confezionati, secondo le modalità indicate nel DD 13 aprile 2018.

L'MVV-E è **emesso solo dopo la sua validazione** da parte del sistema, che appone il **codice MVV e la marca temporale**. Dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più essere modificati. Inoltre, sul documento è presente un **QR code**, che consente tramite un'applicazione di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.

Per l'emissione dell'MVV-E sono state introdotte delle importanti novità.

- non sono previsti dei tempi per l'emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è **obbligatoria l'indicazione della data e dell'ora di partenza**, che non può essere antecedente alla data e all'orario di validazione.

- la partenza deve avvenire entro **un'ora da quella indicata sul documento validato**.

Il trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta di:

- un *supporto cartaceo* (la stampa dell'MVV-E o un documento commerciale recante i riferimenti all'MVV-E);

- un *supporto elettronico mobile* (ad esempio lo smartphone)⁹ su cui è visualizzabile l'MVV-E.

Il documento commerciale recante il riferimento all'MVV-E e il supporto mobile su cui è visualizzabile l'MVV-E, diversamente dalla stampa dell'MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.

Se il documento MVV-E è su smartphone (o su altri supporti elettronici mobili) esso è valido solo ai fini della normativa vitivinicola ed è reso disponibile al:

- conducente mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare;

- destinatario mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico ad uso del destinatario stesso.

Se è debitamente compilata la **casella 171** l'MVV-E può essere utilizzato anche come:

- certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell'annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell'IGP di cui all'articolo 11, comma 1, del Reg. (UE) n. 2018/273

- certificazione per l'esportazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2018/273.

La certificazione è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione. L'MVV-E contenente la certificazione va stampato e firmato dallo speditore e scorta il trasporto.

L'MVV-E **deve essere annullato**:

- per qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione. Tuttavia nel caso di variazione del conducente e/o del mezzo e se il trasporto avviene con il supporto cartaceo, le variazioni possono essere aggiunte sul medesimo supporto cartaceo, in alternativa all'annullamento ed alla emissione di un nuovo MVV-E;

- quando l'ora di inizio del trasporto indicata nell'MVV-E e l'orario effettivo di partenza differiscono di oltre un'ora.

Nel caso di speditore soggetto alle procedure restrittive di cui art. 17 del Reg. 2018/273 per aver commesso una violazione grave, la validazione del Documento è effettuata solo a seguito della convalida dell'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF, secondo le prescrizioni stabilite da quest'ultimo. In tal caso lo speditore ai fini della validazione del documento dovrà spuntare

il flag “Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 – convalida Autorità” e il documento rimarrà “sospeso” fino alla validazione (o non validazione) dell’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.

⁹ Supporto elettronico mobile: ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell’utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, ecc.)

2.5 Documenti di accompagnamento vitivinicoli

“Modelli IT”

L’articolo 8 del decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015 ha abrogato il decreto ministeriale n. 768/1994 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con nota prot. n. 16103 del 29/12/2016¹⁰ sono state fornite istruzioni per l’utilizzo dei documenti vitivinicoli di cui all’art. 2 del decreto 768/1994 (modelli IT prestampati e prenumerati dalle tipografie autorizzate). Questi modelli, se timbrati entro il 31 dicembre 2016 dagli Uffici territoriali dell’ICQRF o dal Comune, possono continuare ad essere utilizzati per i trasporti nazionali, fino ad esaurimento scorte e fino a quando verrà disposto che il documento MVV deve essere emesso esclusivamente in modalità telematica.

2.6 Documenti e-AD

Il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è scortato dalla copia stampata del documento e-AD¹¹ o di un altro documento commerciale recante il codice ARC attribuito dal sistema telematico doganale (EMCS) (vds. Allegato 3, prospetti 1 e 2, della circolare prot. n. 11289 del 26 luglio 2013).

Per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all’esportazione effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad Ufficio doganale di uscita dello Stato¹², non vi è obbligo di emissione dell’e-AD, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013.

Nel sottolineare l’importanza della corretta e completa designazione dei prodotti vitivinicoli nei documenti di accompagnamento, secondo le istruzioni riportate nell’allegato II del precitato decreto, si evidenzia che l’Agenzia delle Dogane ha precisato che il documento MVV è stato riconosciuto valido agli effetti fiscali nelle operazioni di trasferimento di vino tra depositi fiscali nazionali nonché per le spedizioni intracomunitarie dei piccoli produttori di vino.

¹⁰ Vds: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10778>

¹¹ Documento emesso, in formato elettronico, in conformità della Direttiva 2008/118/CE, del Regolamento (CE) n. 684/09 e del D.Lgs. n. 48/2010.

¹² Vds. nota ICQRF prot. n. 6014 del 10 aprile 2014.

2.7 Trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli all’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico

L’art. 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 prevede l’obbligo a carico dello speditore, ad eccezione dei trasporti per i quali è stato emesso un e-AD (o, in sostituzione di esso, il documento emesso in procedura di riserva) di trasmettere all’autorità competente del territorio in cui è situato il luogo di carico copia del documento di accompagnamento, anche per i vini destinati a diventare DOP, per i vini destinati a diventare IGP, ovvero vino varietale o di annata nonché per i vini qualificati come DOP, IGP, di annata e varietali che sono trasportati sfusi per essere destinati al condizionamento. La copia del documento, fatti salvi i casi previsti nei § 1.6.1 e § 1.6.2, è trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione. Per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell’UE la trasmissione della copia del documento è effettuata al più tardi al momento della partenza del mezzo.

2.7.1. Trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso di emissione dell’MVV-E

Si evidenzia che l’emissione del documento in formato elettronico (MVV-E) assolve agli obblighi di trasmissione della copia del documento agli Uffici ICQRF competenti previsti:

- dall’articolo 14 del Reg. (UE) n. 2018/273 (ex art. 29 del Reg. (CE) n. 436/2009) relativo all’invio del documento alle autorità di controllo per talune tipologie/categorie di prodotto)

- dal DM 30 giugno 1995 e DM 19 dicembre 2000, per gli stabilimenti di intermediazione uve ed i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti

Si evidenzia, tra l’altro, che per i prodotti sfusi destinati all’estero il sistema informativo imposta in automatico un flag in funzione dell’indirizzo del destinatario o, se del caso, del luogo di consegna. In tal caso il sistema informativo invia automaticamente un messaggio di notifica mediante posta elettronica all’Ufficio territoriale che, nei casi previsti dall’art. 14 del Reg (UE) 2018/273, inoltrerà l’MVV-E all’Autorità dello Stato membro competente per il luogo di scarico.

2.7.2. Trasmissione e convalida dei documenti di accompagnamento mediante PEC

Per quanto riguarda il documento MVV convalidato mediante PEC, il decreto dipartimentale prot. n. 1021 del 17 giugno 2014¹³ ha previsto specifiche e dettagliate modalità operative. Con il decreto dipartimentale prot. 788 del 21 settembre 2015¹⁵ è stato sostituito l’Allegato del predetto decreto, al fine di precisare le modalità di convalida e di trasmissione del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV utilizzato per scortare il trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione verso una distilleria, qualora esso sia predisposto e numerato dall’operatore (art. 5, comma 4, lett. a), del DM 2 luglio 2013). In particolare, è stato disposto che, per la regolare effettuazione delle predette operazioni di convalida e trasmissione, deve essere utilizzato il codice univoco PEC

MVV-DAV-02. Per un approfondimento sull’argomento si rinvia alla circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015¹⁵.

Si evidenzia che, per i trasporti che si svolgono esclusivamente sul territorio nazionale, l’invio mediante PEC del documento ai fini della convalida assolve, a talune condizioni, anche l’adempimento della trasmissione del documento medesimo, previsto dal precitato art. 14 nonché dal DM 30 giugno 1995 e dal DM 19 dicembre 2000.

Con nota prot. ICQRF n. 617 del 3 agosto 2018¹⁴ sono state fornite indicazioni sulla procedura di riserva da utilizzare nel caso di ritardo della ricezione del messaggio di notifica avvenuta consegna nel caso di convalida del documento tramite PEC. Tale procedura può essere attivata dall’operatore qualora la ricevuta di detto messaggio non ritorni entro un’ora, seguendo le istruzioni indicate nella predetta procedura ed annotando sul retro del documento una dicitura del tipo “Non è arrivata la ricevuta di avvenuta consegna. Allego la PEC inviata”.

Sulla pagina relativa ai documenti vitivinicoli pubblicata sul sito del Ministero (percorso: “Controlli” - “Ispettorato centrale repressione frodi”)¹⁵, è reperibile un documento (FAQ - Frequently Asked Questions) recante le risposte a domande poste in relazione alla convalida tramite PEC.

¹³ Consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

¹⁴ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12931>

¹⁵ Consultabile al link: www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752.

2.8 Esenzione dalla tenuta del registro telematico per talune tipologie di operatori

Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’art. 58, comma 2, della legge n. 238/2016 prevede che l’obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Si evidenzia che la norma, in questione non vieta la possibilità per il titolare dello stabilimento di vendere anche ad altri operatori professionali.

Per beneficiare della deroga, le condizioni necessarie e sufficienti sono:

- che la produzione annua sia pari o inferiore a 50 ettolitri,
- che allo stabilimento enologico sia annessa attività di vendita e/o ristorazione.

Per quanto riguarda il “rivenditore al minuto”, il Reg. (UE) n. 2019/840 del 12 marzo 2019 ha ripristinato, con decorrenza retroattiva¹⁶, l’esonero dalla tenuta dei registri per i rivenditori al minuto, confermando la disposizione già applicata a livello nazionale. In particolare la normativa UE per «rivenditore al

minuto» intende la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, escluse le persone che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità e quelle che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.¹⁷

Ai fini dell’individuazione della figura del rivenditore al minuto per “piccoli quantitativi”¹⁸ si intendono le vendite:

- di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l’ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
- di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi

¹⁶ Si applica a decorrere dal 3 marzo 2018 (data di entrata in vigore del Reg. (UE) n. 273/2018).

¹⁷ Art. 2, par. 1 lett. g) del Reg. (UE) n. 2018/273

¹⁸ Art. 1, comma 2, lett. i) del Decreto n. 293/2015

3. Dichiarazione di giacenza - Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola

3.1 - Dichiarazione di giacenza, bilancio annuo e chiusura del registro telematico.

Con decreto n. 7130 del 25 luglio 2018, sono state adottate le disposizioni nazionali concernenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti, in attuazione dei Reg. (UE) n. 2018/273 e Reg. (UE) n. 2018/274.

In particolare gli operatori interessati, per adempiere al loro obbligo, devono dichiarare la giacenza dei mosti e dei vini, esclusi i prodotti ottenuti da uve raccolte nell’anno in corso, presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio 2019 presentando la dichiarazione nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 10 settembre c.a., secondo le particolari modalità stabilite dall’Agea o, se del caso, secondo le modalità dettate dal competente organismo pagatore regionale.

In proposito si rinvia alla circolare che ogni anno Agea - Area Coordinamento rende disponibile sul proprio sito (percorso Home > Servizi di utilità > Normativa), con la quale sono fornite istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna in corso.

Gli operatori entro il 10 settembre, tramite un’apposita funzionalità disponibile nel sistema informatico, potranno effettuare

il bilancio annuo e la chiusura del registro telematico al 31 luglio. Per le modalità di chiusura si rinvia alla guida rapida pubblicata sul portale Mipaaf-Sian.

Si sottolinea che dopo la chiusura del registro i dati delle operazioni effettuate fino al 31 luglio non potranno più essere modificati, né integrati.

I saldi al 31 luglio verranno riportati al 1° agosto tramite una sequenza di operazioni GIIN generate in automatico dal sistema.

Se l'operatore non effettua la chiusura del registro entro il 10 settembre, la stessa verrà eseguita in automatico dal sistema.

■ 3.2 - Dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola

Con decreto 7701 del 18 luglio 2019, che abroga e il decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015, sono state adottate le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

In particolare, il predetto decreto consente agli operatori che detengono il registro telematico di avvalersi delle informazioni presenti nello stesso per la compilazione della dichiarazione di produzione, prevedendo che:

- per il calcolo della produzione di vino e di mosti vengono utilizzati i dati risultanti nel registro telematico alla data del 30 novembre della campagna vitivinicola di riferimento; tali dati vengono riportati in modalità automatica;

- qualora nel quadro G vengano riportati anche prodotti vitivinicoli non afferenti alla campagna di riferimento, il soggetto è obbligato ad aggiornare le singole voci dello stesso quadro G decurtando ovvero specificando i valori dei relativi prodotti.

L'Agea - Area Coordinamento - renderà disponibile sul proprio sito (percorso *Home > Servizi di utilità > Normativa*) la circolare con la quale saranno fornite istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni in argomento per la campagna in corso.

■ ■ 4. Pratiche enologiche

■ 4.1 Periodo vendemmiale e delle fermentazioni - verifica delle fermentazioni fuori dal periodo autorizzato (art. 10 della legge n. 238/2016)

Il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 238/2016, è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre.

Ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 10 possono svolgersi in un periodo diverso da quello menzionato al comma 1, le fermentazioni e rifermentazioni che sono:

- consentite dai disciplinari di determinati prodotti a DOP e IGP; in tal caso, tuttavia, l'effettuazione della fermentazione/rifermentazione è subordinata ad una comunicazione da inviarsi

immediatamente all'ufficio territoriale;

- effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», nonché quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;

- poste in essere in relazione alla produzione dei particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG, che, tuttavia, dovranno essere individuati con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, del quale sarà cura di questa Amministrazione centrale comunicare tempestivamente l'adozione; al momento, per effetto dell'art. 1, comma 2, del DM n. 12411 del 19/12/2018, è ancora possibile, fino al 31 agosto 2019, lo svolgimento delle fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti atti a diventare la tipologia "Torchiato di Fregona" della DOCG "Colli di Conegliano".

■ 4.2 Operazioni di arricchimento

Le operazioni di arricchimento sono svolte in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dall'Unione europea (Allegato VIII del Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n. 606/2009)¹⁹ e dal decreto ministeriale del 9 ottobre 2012 (concernente le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli"), che prevede specifici adempimenti amministrativi.

In particolare, gli operatori che procedono all'effettuazione della pratica di arricchimento mediante l'aggiunta di MC o di MCR oppure con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, possono presentare **una o più dichiarazioni preventive valide per più operazioni e per un determinato periodo**, che comunque non può andare oltre il 31 dicembre. Da tale possibilità sono esclusi, tuttavia, taluni casi considerati più a rischio ed elencati nell'art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale, per i quali è necessario presentare la dichiarazione preventiva entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l'operazione di arricchimento.

Le dichiarazioni preventive potranno essere effettuate anche in via telematica appena il servizio verrà reso disponibile nel portale SIAN.

Per quanto riguarda la registrazione delle operazioni di arricchimento, si rinvia alle istruzioni presenti nella già citata Guida alla tenuta del registro telematico.

¹⁹ Dal 7 dicembre 2019 si applicano le disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2018/934.

■ 4.3 Mosto concentrato e mosto concentrato rettificato.

Il Reg. (UE) n. 1308/2013, all'allegato VII, parte II, punto (14), lettera b), prevede la tipologia di **mosto di uve concentrato rettificato in forma solida (MCRs)** ottenuto mediante cristallizzazione. Si precisa che l'MCRs è utilizzabile in enolo-

gia alle medesime prescrizioni e condizioni dell'MCR liquido, non essendo previste specifiche disposizioni in tal senso.

Con la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016²⁰ sono stati forniti chiarimenti sulla denominazione del MCR, del MCRs e delle altre sostanze zuccherine ottenute dalla trasformazione delle uve. In particolare, si evidenzia che non possono essere utilizzate denominazioni quali "*Succo d'uva concentrato deionizzato*", "*Mosto concentrato rettificato ottenuto da uve da tavola da non destinare alla trasformazione in uno dei prodotti definiti dall'Allegato XI-ter del Reg. (CE) n. 1234/2007*" (o equivalenti) oppure "*Mosto concentrato rettificato*" nel caso di prodotti le cui caratteristiche differiscono da quelle previste, rispettivamente, dal D.Lgs. n. 151/2004 o dagli artt. 80 e 81 e dall'Allegato VII, Parte II, punto n. (14) del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Per quanto riguarda l'utilizzo ed il trasporto dell'MCR, si fa presente quanto segue²¹:

• utilizzo di MCRs

- per l'aumento del titolo alcolometrico si ritiene applicabile la risoluzione OIV OENO 466-2012 relativa al metodo di analisi dell'O.I.V. "Valutazione del tenore zuccherino dei mosti, dei mosti concentrati e dello zucchero d'uva tramite rifrattometria" (OIV-MA-AS 2-02). Infatti, la tabella III allegata a tale metodo riporta il contenuto in zuccheri espresso in g/l e in g/kg e il corrispondente titolo alcolometrico in % volume. Tenuto conto della relazione lineare che esiste fra i valori di zucchero in g/l, contenuti nella tabella sopra citata, ed il corrispondente titolo alcolometrico volumico potenziale in % vol, si ottiene il coefficiente di trasformazione 0,05943²²;

- per l'aumento di volume si può assumere che l'aggiunta di 1 kg di MCR solido determina un aumento in volume di circa 0,66 litri;

• utilizzo di MC/MCR liquido

- L'articolo 33, punto 3 del Reg. (CE) n. 555/08, è stato soppresso²³ a seguito dell'eliminazione della misura sull'impiego dei MC e MCR prevista dall'OCM. Pertanto, è venuto a mancare anche il riferimento alla specifica tabella di corrispondenza da utilizzare per il calcolo del titolo alcolometrico potenziale dei MC e dei MCR di cui al Reg. (CE) n. 1623/2000.

L'Ufficio competente della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea ha fatto presente che la Commissione Europea non è intervenuta con atti di riferimento successivi, per cui per quanto concerne i MC e MCR liquidi, al solo fine dei calcoli di conversione, la suddetta tabella può ritenersi ancora valida e applicabile.

• trasporti di MC/MCR

- la deroga dell'esonero dall'emissione del documento di accompagnamento, prevista dall'art. 9, paragrafo 1, lettera e), punto i), primo alinea, del Reg. (UE) n. 2018/273, è applicabile anche al MCRs, alle stesse condizioni di quello liquido; in tal caso la quantità di riferimento è di 5 kg;

- per quantità trasportate superiori a 5 kg per il solido e 5 litri per il liquido, il prodotto dovrà essere accompagnato da

un documento convalidato secondo le modalità previste dal DM 2 luglio 2013;

- sul documento di accompagnamento dell'MCRs, nei casi previsti dal Reg. (UE) n. 2018/273, sono riportati l'indicazione dell'indice rifrattometrico espresso dal titolo alcolometrico potenziale (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto ii) e del tenore di zucchero in g/kg (allegato V - parte B, paragrafo 2.1., lettera. c), punto iv).

• Produzione di MC/MCR

- ai sensi dell'art. 13, comma 7, della L. n. 238/2016 e del punto 2.1. dell'allegato al DM prot. n. 11294 del 25/09/2017²⁴ è previsto che l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate all'atto dell'ottenimento, con cloruro di sodio;

- tuttavia, ai sensi del successivo punto 2.2. del predetto decreto, è previsto che l'acqua destinata ad essere riutilizzata per scopi di preriscaldamento dei mosti o per rigenerare le resine o immessa direttamente nel sistema di smaltimento delle acque reflue non deve essere denaturata, fermo restando che la stessa non venga detenuta sfusa all'interno dello stabilimento, ma venga riutilizzata in modo automatico ed in cicli chiusi dall'impianto stesso di concentrazione/rettifica;

- la detenzione delle sostanze sopra menzionate nelle cantine (o negli stabilimenti enologici) in difformità dalle richiamate disposizioni integra la violazione dell'art. 15, comma 1, lett. e), della legge 238/2016, sanzionato a norma dell'art. 73, comma 3, della stessa legge.

²⁰ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

²¹ Vds. anche quanto riportato nella nota prot. 4617 del 5 agosto 2014 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - allegato 4, e la nota della Commissione UE Ares (2014) 4159306 dell'11 dicembre 2014 - allegato 5 e sulla base delle novità introdotte dal Decreto n. 293 del 20 marzo 2015).

²² Se l'MCRs è costituito esclusivamente da zuccheri (glucosio e fruttosio) 1 kg di MCRs, in volume pari a 0,66 litri, sviluppa 0,5943 litri di alcol (ad es.: una partita di mosto di 100 ettolitri con titolo alcolometrico totale di 10 % vol (monte gradi pari a 1.000 l.a.), aggiunta di 2 quintali di MCR solido pari a 1,32 ettolitri (monte gradi pari a 118,86 l.a.) avrà una gradazione finale teorica di 11,04 % vol con un aumento di grado di 1,04 % vol).

²³ Con l'art. 1, punto 7), del regolamento di esecuzione (UE) n. 202/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013.

²⁴ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11689>

■ 4.4 Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Il DM 10 agosto 2017²⁵ reca i "Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge

12 dicembre 2016, n. 238”²⁶.

Con il citato decreto si è proceduto alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti già previsti dal decreto 29 dicembre 1986 (contestualmente abrogato), anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti già riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell’Unione europea. Inoltre, è stato attuato un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate dell’Organizzazione internazionale della vite e del vino.

In particolare, sono stati previsti, all’articolo 1,
– comma 1, i limiti massimi di taluni componenti nei vini destinati al consumo diretto;
– comma 2, i limiti minimi per l’estratto non riduttore e le ceneri nei vini destinati al consumo diretto diversi dai vini spumanti e dai vini aromatizzati;
– al comma 3, i limiti minimi per l’estratto non riduttore e le ceneri nei vini spumanti e nei vini aromatizzati.

■ **4.5 Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani.**

Il DM 21 giugno 2017²⁷ prevede il “*Divieto dell’uso dei pezzi di legno di quercia nell’elaborazione, nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini DOP italiani, si sensi dell’articolo 23 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.*” ed è stato abrogato il DM 2 novembre 2006.

In proposito, si richiama l’attenzione sul comunicato pubblicato sulla GURI n. 216 del 15/09/2017, con il quale è stato precisato che è valida soltanto la pubblicazione del decreto in questione avvenuta nella predetta Gazzetta Ufficiale n. 190 (mentre è annullata quella avvenuta nella GURI n. 202 del 30 agosto 2017).

²⁵ Pubblicato sulla GURI n. 201 del 29 agosto 2017.

²⁶ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12019>

²⁷ Pubblicato sulla GURI n. 190 del 16 agosto 2017.

■ ■ 5. Sottoprodotti

L’art. 13, comma 3, della legge 238/2016, ha previsto che le distillerie e gli utilizzatori per scopi energetici possono istituire i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione previa una mera comunicazione preventiva, una tantum, al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF: tale comunicazione può essere effettuata anche in modo telematico (comunicazione DCRS - centri temporanei raccolta sottoprodotti).

Per tali centri, l’Agenzia delle Dogane ha precisato, nella circolare 11/D, prot. n. 81267 R.U. / DCAFC 6° del 21 luglio 2017²⁸, che i registri C41 trovano, attualmente, impiego sia

per il regime di vigilanza fiscale dell’Agenzia che per i controlli dell’ICQRF, al fine di soddisfare con un unico adempimento da parte dell’esercente la distilleria di cui il centro di raccolta costituisce appendice, tutte le obbligazioni contabili di registrazione delle materie prime alcoligene previste dalle diverse discipline del settore. Pertanto, tenuto conto che l’art. 13, comma 3, della L. 238/2016, diversamente dall’art. 14, comma 3, della legge n. 82/2006 (abrogata), non prevede più lo specifico obbligo di tenuta dei registri vitivinicoli presso i suddetti centri di raccolta, nelle more dell’attuazione dell’obbligo di invio telematico dei dati contabili relativamente alle materie prime utilizzate dai produttori di alcole e di bevande spiritose, l’obbligo della tenuta del registro telematico vitivinicolo (previsto ai sensi dell’art. 147, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, del Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273 e del Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/274 nonché dell’art. 2, comma 1, del DM n. 293 del 20 marzo 2015²⁹) deve ritenersi soddisfatto con la tenuta dei richiamati registri C41.

Come già chiarito nella citata circolare prot. n. 1522 del 30 dicembre 2016³⁰, i centri di raccolta non possono in nessun caso coincidere con una cantina/stabilimento enologico, a meno che nel predetto stabilimento siano, in via esclusiva, introdotti, detenuti o estratti prodotti sottoposti a denaturazione.

Si ricorda, inoltre, che la legge 238/2016 consente esplicitamente la cessione di fecce e vinacce tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.

Per quanto riguarda gli stabilimenti industriali detentori ed utilizzatori di vinacce destinate ad usi industriali diversi dalla distillazione, l’art. 13, comma 4, della legge n. 238/2016 ha confermato l’obbligo di presentare un’apposita comunicazione, che può essere effettuata in modalità telematica (DVIN - detenzione vinacce per usi diversi), all’ufficio territoriale, valida per una campagna vitivinicola; la predetta comunicazione deve pervenire antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e contenere l’indicazione dell’indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.

Per quanto riguarda le prescrizioni sui documenti dai accompagnamento per i sottoprodotti si fa presente che nel caso di trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale l’articolo 18, comma 3, del decreto 2 luglio 2013 ha “prorogato” la vigenza dell’articolo 4, comma 6, del DM 27 novembre 2008 fino alla data di entrata in applicazione delle disposizioni relative al documento vitivinicolo elettronico.

Tuttavia, come già illustrato nel paragrafo relativo al documento MMV-E, poiché l’emissione di tale documento è una facoltà dell’operatore interessato, è ancora possibile scortare il trasporto della vinaccia e delle fecce di vino da un produttore ad una distilleria riconosciuta, utilizzando le bollette di consegna già istituite con il citato art. 4, comma 6, del DM 27

novembre 2008, redatte secondo le disposizioni ivi richiamate. Parallelamente, è possibile utilizzare sia le bollette di consegna di cui all’art. 4, commi 2 e 3 del decreto 2 luglio 2013, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell’allegato 2, paragrafo 3, della circolare prot. n. 11289³¹ del 26 luglio 2013, sia l’MVV-E sia l’MVV cartaceo. Quest’ultimo, se predisposto e numerato dall’operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto 2 luglio 2013), deve essere convalidato, anche mediante PEC (vds. § 2.7.2) mentre, se prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata (art. 5, comma 4, lett. b) del Decreto 2 luglio 2013), può essere utilizzato come bolletta di consegna (vds circolare prot. n. 11663 del 21 settembre 2015³²).

Le bollette di consegna di cui sopra possono essere utilizzate anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto 2 luglio 2013).

Si ricorda, infine, l’obbligo di denaturazione delle fecce di vino prima di essere estratte dalle cantine, previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 238/2016 da effettuarsi secondo le modalità stabilite nel decreto prot. 11294 del 25 settembre 2017³³.

²⁸ Consultabile al link: <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/guest/-/circolare-n-11-d-del-21-luglio-2017-registri-c41-dei-centri-di-raccolta-appendici-delle-distillerie-istruzioni-per-il-rilascio-a-seguito-dell-emanazio>

²⁹ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8484> (l’art. 8 è stato modificato, da ultimo, con il DM n. 627 del 18/05/2016).

³⁰ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10789>

³¹ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6610>

³² Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

³³ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11689>

■ ■ 6. Centri d’intermediazione uve e sugli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola

I centri d’intermediazione uve e gli stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola sono sottoposti agli adempimenti contabili più restrittivi contenuti rispettivamente nel DM 30 giugno 1995 e nel DM 19 dicembre 2000.

Tali prescrizioni sono tese ad evitare che le uve da tavola e i succhi siano destinati alla vinificazione, pratica non consentita dalle norme UE.

Tali adempimenti, in sintesi, consistono nell’invio periodico all’Ufficio territoriale competente per territorio di copia della documentazione contabile vitivinicola. Tuttavia, devono intendersi superate le disposizioni inerenti all’invio all’Ufficio territoriale dell’ICQRF della copia delle pagine del registro

di carico e scarico a seguito dell’avvenuta dematerializzazione dello stesso. Ciò vale anche per la trasmissione dei documenti di accompagnamento nel caso in cui sia stato emesso l’MVV-E o il documento MVV convalidato tramite PEC, come già ricordato nel § 1.6.1 e § 1.6.2.

E’ comunque opportuno precisare che l’Allegato del Decreto dipartimentale n. 1021 del 17 giugno 2014 (come sostituito dal Decreto dipartimentale n. 788 del 21 settembre 2015), prevede degli specifici “*codici univoci PEC*” per l’invio mediante PEC dei documenti ai fini della convalida e/o della trasmissione per i trasporti di uve da tavola destinate alla trasformazione, di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola e di uve dirette a/spedite da un centro di intermediazione.

L’articolo 24, comma 5, della legge 238/2016 ha confermato il divieto di detenzione delle uve da tavola (varietà di uve diverse da quelle da vino) e dei prodotti da esse ottenuti in stabilimenti ove si lavorano e/o si detengono uve da vino e i prodotti trasformati ottenuti da tali uve.

Tale divieto non si applica agli stabilimenti definiti “promiscui” dal DM n. 748 del 7 luglio 2017³⁵, all’interno dei quali il processo di lavorazione delle uve da vino, dei mosti e dei succhi destinati all’alimentazione umana non prevede la fermentazione, purché sia garantita la rintracciabilità dei prodotti lavorati secondo le prescrizioni del predetto decreto ministeriale.

Si sottolinea che, qualora si effettui la lavorazione e la detenzione delle uve da tavola e delle uve da vino e dei prodotti da esse ottenuti in stabilimenti separati, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel citato DM 19 dicembre 2000.

Invece, se si intendono effettuare lavorazioni in “stabilimenti promiscui”, usufruendo della novità introdotta dall’art. 24, comma 5, della legge 238/2016, queste devono avvenire secondo le regole di rintracciabilità previste dal decreto ministeriale n. 748/2017, più restrittive rispetto a quelle “ordinarie”.

Inoltre, il decreto prevede specifici adempimenti/prescrizioni di rintracciabilità (informazioni sul tenore zuccherino, tempi di registrazione) per gli stabilimenti “promiscui” ove siano ottenuti/detenuti/commercializzati anche mosti concentrati e mosti concentrati rettificati che, diversamente dagli altri prodotti ottenuti/detenuti in tali stabilimenti, possono essere destinati alla vinificazione.

Tra le regole di rintracciabilità previste dal decreto si evidenzia l’obbligo di utilizzare esclusivamente le attuali modalità informatiche per l’emissione e la convalida dei documenti di accompagnamento vitivinicoli (MVV-E / convalida tramite PEC dell’MVV). Solo per il trasporto delle uve è possibile utilizzare le altre modalità di convalida previste per i documenti cartacei.

Per quanto riguarda i centri di intermediazione delle uve, si ricorda l’obbligo introdotto dal decreto ministeriale 2 luglio 2013 concernente l’acquisto di uve pendenti sulla pianta. In particolare, il trasporto delle uve in questione verso il centro intermediazione è scortato da un documento di accompagnamento (documento MVV convalidato, MVV-E o modello “IT”)

nel quale sono sempre indicati, a fianco della designazione del prodotto, il nome, il cognome ed il codice fiscale o la partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo ceduto da ciascuno.

Infine, si fa presente che non devono essere considerati centri di intermediazione né sono obbligati alla tenuta del registro vitivinicolo coloro che acquistano uva e la rivendono esclusivamente ai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vinicola, di cui agli articoli 5 e 6 del DM prot. n. 5811 del 26/10/2015³⁶.

³⁴ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752>

³⁵ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11468>

³⁶ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 287 del 10 dicembre 2015 – Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9355>

7. Detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore all'8% in volume - Produzione di succhi d'uva

L'articolo 17 della legge n. 238/2016 vieta la detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine dei vini e dei prodotti a monte del vino con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 8% vol non denaturati.

Il decreto ministeriale prot. n. 944 del 6 settembre 2017³⁷, disciplina la detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici di mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8% in volume, senza la prescritta denaturazione, (in applicazione dell'art. 15, comma 1, primo periodo e lettera g), nonché 17, comma 1, primo periodo, della L. n. 238/2016).

Il decreto stabilisce specifiche modalità per la detenzione dei predetti mosti, in vista della loro definitiva destinazione obbligatoria alla produzione di succhi di uve e succhi di uve concentrati presso un diverso stabilimento, nel quale sia consentita ed effettivamente posta in essere la predetta trasformazione.

I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, qualora separatamente vinificati per l'invio alla distillazione, sono denaturati con l'aggiunta di cloruro di litio, all'atto dell'ottenimento, trovando applicazione il punto 3 dell'Allegato al DM n. 11294 del 25/09/2017.

³⁷ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11623>

8. Regime degli stabilimenti dove si effettuano lavorazioni promiscue

L'articolo 14 della legge n. 238/2016 consente, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, l'elaborazione di prodotti ottenuti con l'impiego di mosti e vini nonché di saccarosio, acquavite di vino, alcool e sostanze consentite dal regolamento (UE) n. 251/2014, a condizione che siano inviate apposite comunicazioni preventive, anche in modalità telematica (DPVM - elaborazioni prodotti a base di vini e mosti in stabilimenti promiscui), all'Ufficio territorialmente competente dell'ICQRF.

Si ricorda che l'articolo 14 della legge n. 238/2016 conferma la possibilità introdotta dal D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, relativa alla preparazione di bevande spiritose ottenute a seguito di una semplice miscelazione di materie prime e dei prodotti consentiti dal citato regolamento. Inoltre, l'articolo 15, comma 4, della legge sopra richiamata prevede che nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini sono consentiti anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo articolo e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Tali imprese agricole non devono effettuare alcuna comunicazione preventiva per l'effettuazione delle predette attività.

9. Sostanze zuccherine

L'art. 60 della legge n. 238/2016 è stato modificato dalla legge dall'art. 3, comma 1 quater del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (legge semplificazione). La modifica introdotta ha confermato l'obbligo della tenuta dei registri delle sostanze zuccherine, sempre in modalità telematica, soltanto per i produttori e gli importatori di sostanze zuccherine.

E' stato pertanto eliminato l'obbligo per i grossisti e gli utilizzatori.

Con nota prot. n. 5281 del 02/04/2019³⁸ sono stati forniti chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 60 della legge n. 238/2016 a seguito delle predette modificazioni con particolare riferimento alle figure professionali e alle attività da loro svolte che ancora risultano soggette all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Si precisa che la produzione delle sostanze zuccherine estratte dall'uva (zucchero d'uva, glucosio d'uva, fruttosio d'uva e le loro miscele), ai sensi del decreto 945 del 6 settembre 2017, deve essere annotata nel registro dei prodotti vitivinicoli in quanto ottenute dalla trasformazione di tali prodotti.

³⁸ Consultabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13830>

10. Norme sul vino "biologico"

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 150/1 del 14 giugno u.s. è stato pubblicato Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 "relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio". Il predetto regolamento, tuttavia, troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed i prodotti ottenuti in conformità del citato regolamento prima di tale data, potranno essere immessi sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

Sono ancora applicabili, quindi, le disposizioni contenute nel citato Reg. (CE) n. 834/2007 e nel Reg. (CE) n. 889/2008, così come modificato dal Reg. (UE) n. 203/2012.

Dal 28 giugno 2018 è entrato in vigore il DM 8 maggio 2018, "Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino».

Ai sensi delle disposizioni nazionali e comunitarie sopra menzionate, nella produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo si applicano le disposizioni previste dai Reg. (CE) n. 606/2009³⁹ e Reg. (CE) n. 607/2009 e le relative disposizioni nazionali.

Al riguardo, si evidenzia, tra l'altro, che nelle produzioni vitivinicole biologiche sono consentiti esclusivamente i prodotti e le sostanze elencate nell'allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008, introdotto dal Reg. (UE) n. 203/2012, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009.

Inoltre, l'articolo 29 del Reg. (CE) n. 889/2008, così modificato dal Reg. (UE) n. 203/2012, prevede restrizioni e divieti di talune pratiche e trattamenti enologici nonché disposizioni in materia di etichettatura delle produzioni in questione⁴⁰.

Infine, l'art. 4 del DM 8 maggio luglio 2018 stabilisce che i prodotti biologici del settore vitivinicolo devono essere contraddistinti dal termine "biologico" e che, in relazione agli obblighi sulla tenuta dei documenti contabili di cui all'art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008, gli operatori utilizzano i documenti ed i registri previsti dal Regolamento (CE) n. 436/2009 (oggi: art. 147, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, Capo V del Reg. (UE) n. 2018/273 e Capo IV del Reg. (UE) n. 2018/273).

Si precisa che, se ne ricorrono le condizioni, solo il "mosto concentrato rettificato", sia nella forma liquida che solida, può riportare riferimenti al metodo "biologico", in quanto l'utilizzo di resine a scambio ionico in tale regime di qualità regolamentato è attualmente consentito solo per i prodotti vitivinicoli⁴¹. Pertanto, se nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è indicato lo "zucchero d'uva biologico", il preparatore deve essere in grado di giustificare di aver introdotto ed utilizzato soltanto "mosto concentrato rettificato

biologico" e non altre sostanze zuccherine provenienti dall'uva non corrispondenti a tale prodotto (vds. la circolare prot. n. 7244 del 30 maggio 2016⁴²).

³⁹ Dal 7 dicembre 2019 si applicano le disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2018/934.

⁴⁰ Si vedano in tal senso i chiarimenti forniti con nota prot. n. 17443 del 31 luglio 2012 dell'Ufficio ex SAQ X, e note prot. n. 989 del 10 ottobre 2012 e n. 29104 del 23 luglio 2013 dell'Ufficio PQA V, reperibili al link: <http://www.sinab.it/normative/controlli/all?page=23>

⁴¹ Art. 29 quinquies, paragrafo 4, lettera b), del Reg. (CE) n. 889/2008 (così come modificato dall'art. 1, punto 1), lettera b), del Reg. (UE) n. 203/2012).

⁴² Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10392>

11. Norme sugli allergeni

L'art. 41 del Reg. (UE) n. 2019/33 prevede che nell'etichettatura dei prodotti vinicoli sia riportata l'indicazione obbligatoria degli allergeni che riguardano oltre i solfiti anche il latte, i prodotti a base di latte, le uova ed i prodotti a base di uova, con i termini indicati nell'allegato I parte A. A tali termini obbligatori possono essere aggiunti i pittogrammi indicati nell'allegato I parte B.

Di seguito si riportano

- i termini obbligatori in lingua italiana (allegato I parte A)

Termini riguardanti i solfiti	Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova	Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte
«solfiti» o «anidride solforosa»	«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»	«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»

- i pittogrammi (allegato I parte B)



Si precisa che i predetti termini obbligatori, ai sensi dell'art 21, par. 1 (2), del Reg. (UE) n. 1169/2011, mancando l'elenco degli ingredienti, devono essere preceduti dalla dicitura «contiene».

Inoltre, si precisa che l'obbligo di etichettatura degli allergeni concernenti derivati dal latte o delle uova è escluso nei vini per i quali:

- gli ingredienti potenzialmente allergenici non sono stati utilizzati durante l'elaborazione degli stessi;
- la presenza di allergeni non può essere rilevata nel prodotto finale, secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, vale a dire, ad oggi, quelli raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del Vino (OIV).

Si evidenzia, inoltre, che la Commissione UE con nota Ares (2015) 1813772 del 29/04/2015⁴³ ha fornito chiarimenti sull'uso nell'etichettatura e nella presentazione dei vini dell'indicazione "senza solfiti aggiunti".

⁴³ Consultabile al link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11514>